

SUCCESSIONE: LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Successione legittima.**

01. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Abbiamo detto che l'eredità si devolve per legge o per testamento, da cui le definizioni di **successione legittima** o **successione testamentaria**.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria (articolo 457).

Le disposizioni testamentarie non possono comunque pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la **comunione ereditaria** e gli eredi vi partecipano in proporzione della loro quota ereditaria.

Nella Scheda Pratica seguente riteniamo utile ricapitolare le nozioni generali ed i legami di **parentela** e di **affinità**.

SCHEDA PRATICA

LA PARENTELA E L'AFFINITA'

Gli articoli da 74 a 78 appartengono al titolo V del libro Primo **del Codice Civile** intitolato **Della parentela e dell'affinità**

L'articolo 74 ci ricorda che "*La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.*"

Il successivo **articolo 75** parla delle **linee della parentela**. I parenti in **linea retta** sono le persone che discendono l'una dall'altra; parenti in linea **collaterale** sono le persone che hanno uno stipite in comune ma non discendono l'una dall'altra.

Se ne ricava che, ad esempio, **sono parenti in linea retta:**

Salendo la linea retta: genitori, nonni, bisnonni, trisavi, eccetera.

Discendendo la linea: figli, nipoti (figli dei figli), pronipoti, figli dei pronipoti, eccetera.

Ne consegue che sono, sempre ad esempio, **parenti in linea collaterale:**

fratelli e sorelle, zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle) prozii, primi cugini, eccetera.

L'articolo 76 introduce al **computo dei gradi**, ovvero come deve essere calcolato il grado di parentela

I **gradi** si contano **calcolando le persone e togliendo lo stipite:**

tra padre e figlio c'è **parentela di primo grado**: padre e figlio sono due persone, togliendo lo stipite $2-1 = 1$

tra fratelli c'è **parentela di secondo grado** (figlio, padre, figlio = 3; $3 - 1 = 2$)

tra nonno e nipote, **parentela di secondo grado** (nonno, padre, figlio = 3; $3 - 1 = 2$)

tra primi cugini **parentela di quarto grado**, (io, mio padre, mio nonno, mio zio, mio cugino = 5 $5-1 = 4$) e così via.

L'articolo 77 specifica i *limiti della parentela*. La legge non riconosce il vincolo di parentela **oltre il sesto grado** salvo che per alcuni effetti specificatamente determinati.

Ci sembra utile riepilogare con uno schema partendo, in questo caso, dal *de cuius*.

:continua alla pagina seguente

LA PARENTELA

IV GRADO	TRISAVI
III GRADO	BISNONNI
II GRADO	NONNI
I GRADO	GENITORI



ASCENDENTI

DE CUIUS

COLLATERALI



DISCENDENTI

I GRADO	FIGLI
II GRADO	NIPOTI (figli dei figli)
III GRADO	PRONIPOTI
IV GRADO	FIGLI DEI PRONIPOTI

II GRADO	FRATELLI SORELLE
III GRADO	ZII
	NIPOTI (figli di fratelli o sorelle)
	PROZII
IV GRADO	PRONIPOTI
	PRIMI CUGINI
	FIGLI DI PROZII
V GRADO	SECONDI NIPOTI
	SECONDI CUGINI
VI GRADO	ALTRI CUGINI

L'ultimo **articolo** di questo titolo, il **78**, illustra **cosa si intenda per affinità**.

L'affinità è il vincolo tra il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.

Il **grado di affinità** è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi.

RICORDA gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4

RICORDA L'articolo 87 del codice civile indica che **non possono contrarre matrimonio** tra loro al numero 4) gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;

I legati da rapporto di coniugio (moglie e marito) non hanno alcun vincolo di parentela o affinità

Abbiamo detto che il **grado di affinità** è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi, pertanto occorrerà ripercorrere la scala sopra vista per trovare il grado di affinità corrispondente, esemplificando:

Affini di primo grado - Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora;

Affini di secondo grado - marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito;

Affini di terzo grado - zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito;

Affini di quarto grado - cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado); e così via.

Concludiamo con un **sintetico schema per il calcolo del grado di parentela e di affinità**, nello stesso per ogni livello è scritto il grado di parentela o di affinità che **si calcola seguendo il percorso segnato dalle linee di congiunzione**.

SCHEMA PER IL CALCOLO DEL GRADO DI PARENTELA E AFFINITA'				
PARENTI IN LINEA COLLATERALE		PARENTI IN LINEA RETTA	CONIUGE E AFFINI IN LINEA RETTA	AFFINI IN LINEA COLLATERALE
		3 MIO BISNONNO	3 BISNONNI DEL CONIUGE	
4 MIO PROZIO		2 MIO NONNO	2 NONNI DEL CONIUGE	
3 MIO ZIO		1 MIO PADRE	1 SUOCERI	3 FRATELLI DEI SUOCERI
2 MIO FRATELLO		IO	CONIUGE	2 FRATELLI CONIUGE
3 MIO NIPOTE		1 MIO FIGLIO		3 FIGLIO DEI COGNATI
4 FIGLIO DI MIO NIPOTE		2 MIO NIPOTE		
		3 MIO PRONIPOTE		

Sperando che possa essere utile!

Nell'ambito della **successione per legge** vengono così individuate rispettivamente la successione legittima e la successione necessaria e complessivamente tre tipi di successione: legittima, testamentaria, legale necessaria.

La **successione legittima** è quella che si effettua secondo la disciplina dettata dalla legge, in quanto manca un testamento, o quello che esiste non è valido o è stato annullato a seguito di vizi, o vi è stata rinuncia all'eredità o impossibilità di succedere dei chiamati o, infine, perché l'asse ereditario non si è esaurito una volta eseguite le disposizioni testamentarie.

L'articolo 565 del codice civile ("categorie dei successibili") stabilisce che *"Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo."*

La **successione per legge** è una successione di carattere residuale e suppletiva in quanto presupposto della sua applicazione è:

la mancanza (totale o parziale) di disposizione testamentaria a titolo universale;
la violazione dei diritti spettanti ai cosiddetti legittimari.

Se non esiste un testamento, la legge individua gli eredi nel coniuge e gli altri parenti **sino al sesto grado incluso**.

Se colui che muore non lascia parenti, l'eredità va allo Stato, il quale non può rinunciare all'eredità e risponderà di eventuali debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti.

Quindi, quando non vi è un testamento, è la legge che stabilisce le persone a cui va l'eredità, individuandole tra i congiunti più stretti del de cuius secondo un preciso ordine di precedenza, determinato dall'intensità del vincolo di parentela e secondo, dunque, l'assunto che il parente più prossimo esclude quello più lontano.

Infatti il successivo **articolo 566** dispone "Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali."

Subentreranno quindi nel patrimonio ereditario:

il coniuge, a cui spetterà:

1.	tutta l'eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle (articolo 583);
2.	metà eredità se concorre con un solo figlio;
3.	1/3 dell'eredità se concorre con più figli (articolo 581);
4.	2/3 dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle (articolo 582).

Relativamente a questa ultima ipotesi la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità. Più avanti presenteremo una tabella esplicativa.

Riserva a favore del coniuge separato

1.	L'articolo 548 dispone che al coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione per colpa, conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
2.	Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un vitalizio, <i>se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti</i> , commisurato alle sostanze ereditarie ed al numero e alla qualità degli eredi legittimi e comunque non superiore alla prestazione alimentare goduta.
3.	La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Tra gli altri successibili possono distinguersi tre ordini che indicano un rigoroso criterio di preferenza, *nel senso che i successibili di un dato ordine escludono quelli degli ordini successivi e sono a loro volta esclusi dai successibili degli ordini anteriori*:

1.	i figli (1° ordine) : in mancanza del coniuge, ai figli legittimi e naturali, legittimati e adottivi che escludono sia gli ascendenti che i collaterali (in pratica tutti gli altri parenti, all'infuori del coniuge), spetta l'intera eredità che verrà divisa in quote uguali;
2.	gli ascendenti (2° ordine - genitori e ascendenti, fratelli e sorelle) ; in mancanza del coniuge, di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli

ascendenti (genitori). In concorso con fratelli e sorelle, **gli ascendenti hanno diritto alla metà** del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa tra i fratelli e le sorelle ai quali, di conseguenza spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza lasciare né coniuge, né figli, né ascendenti;

3. i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (3° ordine - ad esempio, zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate hanno diritto di partecipare alla successione solo quando non vi siano altri successibili; vale il principio che il più vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado concorrono per quote eguali.

La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado (**articolo 572**).

L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.

Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado (**articolo 572**) ed è "erede necessario" in quanto non può rinunciare all'eredità.

Sono esclusi dalla successione legittima gli affini. Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di ereditare, interviene, come già detto, l'istituto della rappresentazione: essi sono cioè sostituiti dai loro discendenti diretti.

Ricordiamo che la **Legge 10 dicembre 2012, n. 219** ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»", l'art. 567 dispone che ai figli sono equiparati gli adottivi e che i medesimi rimangono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.